

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 78.447/36.996**

**CONSORZIO UNIENERGIA TICINUM PAVIA**

Sede Legale: Viale Carlo Marx n. 6, 27058 Voghera

tel. 0383 40444

e-mail: commerciale@unienergiaticinum.onmicrosoft.it

PEC: consorziunienergia@legalmail.it

**STATUTO**

**ART. 1. DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

1.1 E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 ss. e 2612 ss. Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato "UNIENERGIA TICINUM PAVIA" di seguito definito per brevità Consorzio.

1.2 Il Consorzio ha sede in Voghera Viale Carlo Marx n. 6.

1.3 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

**ART. 2. SCOPO E OGGETTO**

2.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso ha per oggetto il coordinamento dell'attività dei soggetti consorziati ai fini della fornitura di ogni forma di energia derivante anche da fonti rinnovabili o assimilate e ai fini dell'accesso al libero mercato di risorse, di materie prime o di prodotti energetici in

genere con l'obiettivo di migliorare la loro capacità di utilizzo. A tal fine, e in particolare per i rapporti con i fornitori di energia, il consorzio ed ASSOLOMBARDA potranno avvalersi di assistenza reciproca.

2.2 In particolare il Consorzio provvede a:

a) Ricercare, analizzare, valutare e sottoscrivere, in qualità di mandatario con rappresentanza, il contratto di fornitura di energia che, complessivamente, appaia ottimale nell'interesse dei consorziati, sulla scorta delle condizioni, dei termini e dei corrispettivi contenuti nelle offerte ricevute, nonché di ogni ulteriore elemento che consenta, ragionevolmente, di apprezzare l'affidabilità del fornitore e la qualità del servizio da questi offerto, senza che il Consorzio svolga funzione alcuna di tutela o di garanzia dei singoli consorziati nei loro rapporti con il Fornitore o terzi;

b) Erogare anche a titolo oneroso, servizi a favore dei consorziati o a terzi direttamente richiesti al Consorzio ovvero ritenuti dal Consiglio Direttivo necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale relativi all'analisi e alla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica in Italia e servizi strettamente legati alla fornitura di energia elettrica e/o gas (quali a titolo esemplificativo interfaccia con

i fornitori per la contrattualistica, conguagli o problematiche di pagamento, interfaccia con i distributori per variazioni di potenza o disservizi sulla rete). Altri servizi nell'ambito dell'energia (analisi di fattibilità di impianti fotovoltaici o di altro tipo, aiuto sulla ricerca di agevolazioni, ecc.) saranno, invece, erogati da Assolombarda. Nel territorio di Pavia il Consorzio e il Gruppo di acquisto Energia di ASSOLOMBARDA Servizi si riconoscono reciprocamente libertà di azione per la fornitura alle imprese del servizio di acquisto di energia. La promozione dei servizi del Gruppo di Acquisto Energia di Assolombarda Servizi avverrà con particolare attenzione alle imprese con consumi annui inferiori a 0,5 GWh;

c) Effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

d) Partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti a), b), c). Esso può altresì compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2.3 Il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è regolato dal presente statuto e dal

Regolamento Consortile quando redatto.

2.4 Il Consorzio è aderente ad ASSOLOMBARDA.

### **ART. 3. AMMISSIONE AL CONSORZIO**

3.1 Al Consorzio possono aderire soggetti che siano iscritti o aderiscano ad ASSOLOMBARDA. I soggetti che hanno caratteristiche giuridiche e/o merceologiche tali da non consentire l'associazione ad ASSOLOMBARDA, ma sono aderenti ad organismi collegati ad essa oppure hanno condizioni particolari e specifiche segnalate dal Consorzio, vengano comunque riconosciuti da ASSOLOMBARDA come ammissibili al Consorzio.

Il Consorzio è aperto all'adesione di altre imprese differenti da quelle che hanno partecipato alla sua costituzione, nei termini e secondo le modalità e criteri stabiliti nell'art. 3 del presente statuto.

L'ingresso di nuove imprese, i recessi e le esclusioni non costituiscono modifica di statuto.

3.2 Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti sottoposti a procedure concorsuali in corso.

3.3 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, del Regolamento Consortile se redatto e di eventuali deliberazioni già adottate dal Consorzio, di

accettarle integralmente senza alcuna riserva né condizione nonché di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2.

3.4 L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti richiesti di cui ai punti 3.1, 3.2, con la maggioranza dei presenti e sarà ratificato, ai fini dell'elenco dei consorziati, dall'Assemblea del Consorzio. Il Consiglio Direttivo si riunirà per deliberare sulle domande di ammissione pervenute secondo necessità e comunicherà al richiedente l'esito della domanda in forma scritta, e/o raccomandata a mano e/o e-mail o altro mezzo informatico, entro 60 giorni lavorativi. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.

3.5 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al Consorzio, deve versare i contributi di partecipazione al fondo consortile di cui al successivo punto 5.1.

#### **ART. 4. RECESSO ED ESCLUSIONE**

4.1 I consorziati avranno il diritto di recedere liberamente dal Consorzio a condizione che la dichiarazione di recesso avvenga per iscritto e sia inviata, a mezzo lettera raccomandata R.R. o a mezzo

PEC, indirizzata al Consiglio Direttivo e da questi ricevuta entro il 31 Dicembre di ogni anno. Le comunicazioni ricevute, avranno effetto dall'anno successivo al loro ricevimento da parte del Consorzio salvo deroga concessa con delibera del Consiglio Direttivo; in ogni caso ai fini dell'elenco dei consorziati il recesso dovrà essere ratificato dall'Assemblea del Consorzio.

4.2 L'esclusione compete al Consiglio Direttivo che può deliberare in tal senso nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione (tra i quali rientra la qualifica di associato ad ASSOLOMBARDA come indicato al punto 3.1. del presente statuto salvo deroghe espresse), o che si sia reso inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal presente statuto e dal Regolamento Consortile se redatto, quali anche il pagamento delle quote di adesione al consorzio o il pagamento dei servizi del Consorzio o delle forniture di energia al fornitore della stessa o ancora alle obbligazioni assunte per suo conto o in suo nome e per suo conto dal Consorzio. La risoluzione del contratto di fornitura con il singolo consorziato che avvenga ai sensi di legge o in accordo a quanto stabilito nel contratto di fornitura è causa automatica di esclusione

di questi dal Consorzio. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dal verificarsi dell'evento il quale verrà comunicato al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, a mezzo di raccomandata a.r. o altra forma da considerarsi equipollente quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, raccomandata a mano o PEC. Entro lo stesso termine il consorziato potrà fare opposizione ai sensi del successivo art. 15 del presente Statuto. E' altresì causa automatica di esclusione dal Consorzio la cessazione dell'attività produttiva del consorziato o altra causa che non preveda più lo svolgimento dell'attività in autonomia in capo allo stesso. L'esclusione, in questo caso, ha effetto dalla data di cessazione di detta attività o dalla data in cui si verifica la causa di perdita di autonomia o mancato rinnovo dell'adesione ad ASSOLOMBARDA. In ogni caso ai fini dell'elenco dei consorziati l'esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea del Consorzio.

4.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

4.4 I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio o verso i terzi nei modi indicati dall'art. 2615 C.C., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato

di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

4.5 In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o di atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel Consorzio al suo dante causa a condizione che:

- esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- il Consiglio Direttivo deliberi l'ammissione ai sensi dell'art. 3.

#### **ART. 5. FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI**

5.1 Il fondo consortile è costituito da: a) Contributi iniziali dei consorziati sottoscrittori dell'atto costitutivo;

b) Contributi iniziali delle imprese che aderiranno al Consorzio in epoca successiva;

c) Contributi straordinari erogati dai consorziati qualora il fondo risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili;

d) Liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati a titolo di incremento del fondo, per il conseguimento delle finalità consortili;

e) Beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile;

f) Contributi erogati da enti pubblici territoriali,

associazioni, enti pubblici italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili;

g) Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a fondi di riserva. I fondi di riserva sono indivisibili.

Le imprese che aderiranno al Consorzio in epoca successiva saranno tenute al pagamento del contributo iniziale pari ad Euro 516,46 (cinquecentosedici,46 euro), nonché alle eventuali spese sostenute dal consorzio stesso per verificarne l'idoneità all'adesione. Il contributo iniziale di 516,46 euro non sarà dovuto dalle nuove imprese aderenti al Consorzio, nel caso in cui le stesse facciano parte o abbiano fatto parte, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie, di un "gruppo" a cui partecipino o abbiano partecipato imprese che in fase di adesione al Consorzio abbiano versato allo stesso il contributo iniziale di Euro 516,46.

L'Assemblea dei Consorziati, con voto favorevole della maggioranza dei consorziati, potrà deliberare contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo

sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni richieste dal singolo consorziato e di cui abbia individualmente beneficiato. Per tutta la durata del Consorzio i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile; con lo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i consorziati aderenti al Consorzio in quel momento. Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli Organi del Consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il Consorzio, verso il soggetto somministrante la fornitura di energia e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

#### **ART. 6. RESPONSABILITA'**

A norma dell'art. 2615 Codice Civile per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. In caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili, per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile, sicché possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a prestare idonee garanzie.

## **ART. 7. BILANCIO**

7.1 Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che provvederà alla sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

7.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile o destinato a fondo di riserva come previsto dall'art. 5.1 lettera g).

## **ART. 8. ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono Organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente e il Vice Presidente;
  - d) Il Direttore Operativo quando venga ravvisata, dal Consiglio Direttivo, l'opportunità della sua nomina.
- Tutte le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Direttore Operativo, sono a titolo gratuito.

## **ART. 9. ASSEMBLEA**

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il livello dei consumi. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato, o da

persona a Lui gradita, mediante delega scritta.

9.2 L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo in Italia o all'estero dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire per lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC) o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con PEC o e-mail da spedire almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo o la loro maggioranza. L'Assemblea si riunisce sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere svolta sia in presenza, sia con l'utilizzo di mezzi informatici che anche in parte in presenza e in parte mediante mezzi informatici. Quando la riunione sarà tenuta in presenza la stessa potrà svolgersi sia in Italia che all'estero, mentre quando verranno utilizzati mezzi informatici la riunione potrà essere svolta mediante audio o audio-videoconferenza sempre che tutti

i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure può trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e l'eventuale immediata sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

9.3 Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

9.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

9.5 Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo tra soggetti

anche estranei al Consorzio.

9.6 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

9.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione ed almeno un terzo dei consorziati in seconda convocazione e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Compete all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio del Consorzio;

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio nonché gli altri componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato l'esatto numero entro i limiti di cui al successivo art. 10;

- approvare il Regolamento Consortile quando predisposto;

- ratificare i nuovi ingressi, i recessi e le esclusioni ai fini del deposito dell'elenco dei consorziati presso gli enti competenti;

- la variazione di sede all'interno dello stesso Comune;

- ratificare le direttive generali di azione del Consorzio e deliberare sugli altri oggetti attenenti la gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal

presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.8 L'assemblea delibera sulle modifiche allo statuto, sulla proroga ed eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati i due terzi dei consorziati in prima convocazione ed almeno un terzo dei consorziati in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti in prima convocazione e della metà più uno dei consorziati presenti in seconda convocazione.

#### **ART. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO**

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente tutti eletti dall'assemblea ordinaria, fra i consorziati o i loro mandatari.

L'assemblea, oltre ad eleggere i Consiglieri, determina anche il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo, anche per dimissioni, cessi dalla carica uno di essi, non si farà

luogo alla sua sostituzione fino all'Assemblea di approvazione del bilancio, nella quale i soci delibereranno o di nominare un nuovo Consigliere, in sostituzione di quello cessato, che cesserà le sue funzioni contestualmente alla cessazione dell'incarico degli altri Consiglieri già in carica, al momento della sua nomina, ovvero di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno sempre chiamati a presenziare in qualità di invitati, un massimo di due rappresentanti esterni nominati anche progressivamente, da Assolombarda.

I consiglieri non sono rappresentabili da terzi.

10.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o e-mail o PEC contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché l'elenco dei temi da trattare, da spedire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, 2 (due) giorni prima.

10.4 Il Consiglio Direttivo ritualmente convocato si ritiene validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza di almeno tre membri; in ogni caso il Consiglio, anche se non convocato, si ritiene validamente costituito ed atto a deliberare quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi sia in presenza, sia mediante l'utilizzo di mezzi informatici che in parte in presenza e in parte mediante mezzi informatici. Quando la riunione sarà tenuta in presenza la stessa potrà svolgersi sia in Italia che all'estero, mentre quando verranno utilizzati mezzi informatici la riunione potrà svolgersi in audio o audio-videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure può trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura per l'eventuale immediata sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione fosse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata

sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

10.5 Il Consiglio Direttivo è competente a:

a) Predisporre il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;

b) Deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;

c) Deliberare sull'esclusione di consorziati;

d) Proporre all'Assemblea modifiche allo statuto ed al Regolamento Consortile ove redatto;

e) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;

f) Deliberare le modalità di gestione amministrativa interna;

g) Deliberare in merito alla scelta della figura del Direttore Operativo del consorzio;

h) designare il rappresentante del Consorzio che rappresenterà lo stesso all'interno del Coordinamento dei Consorzi di Energia di Confindustria mediante sostegno di ASSOLOMBARDA fino a che permarrà la iscrizione alla stessa.

#### **ART. 11. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente, eletti

dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è in particolare competente a:

a) Nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;

b) Rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;

c) Convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) Dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;

e) Eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;

f) Vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;

g) Firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, i documenti fiscali/tributari anche relativi ad accertamenti, contenzioso, verifiche riscossione e altro ed ogni genere di atto che interessi il consorzio, in nome dello stesso, secondo le deliberazioni degli organi consortili;

h) Provvedere al deposito del bilancio di esercizio ai

sensi dell'art. 2615 bis Codice Civile.

i) Proporre la figura del Direttore Operativo

11.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente la cui firma farà fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 12. IL DIRETTORE OPERATIVO**

a) Quando nominato svolge tutte le attività concernenti l'operatività del consorzio, in particolare: analizza i mercati energetici durante l'anno ai fini di valutare la sottoscrizione da parte del consorzio del contratto di fornitura di energia con le modalità previste dall'art. 2.2 lett. a) del presente statuto, organizza e gestisce le trattative con i fornitori di energia per la sottoscrizione da parte del consorzio del contratto di fornitura di energia con le modalità previste dall'art. 2.2 lett. a) del presente statuto, si occupa dei rapporti con i fornitori di energia, segue i consorziati sugli aspetti tecnici della fornitura interfacciandosi con i rispettivi fornitori

b) propone le offerte dei fornitori di energia per la contrattualizzazione delle forniture energetiche del consorzio al Presidente e al Consiglio direttivo.

Qualora non sia nominato o assunto un direttore operativo il Consorzio potrà avvalersi di consulenti

esterni per lo svolgimento della propria attività.

#### **ART. 13. MODIFICHE DELLO STATUTO**

In deroga all'art. 9 punto 8 del presente statuto non occorre delibera assembleare per le modifiche del presente statuto qualora consti il consenso di tutti i consorziati in forma scritta.

#### **ART. 14. SCIoglimento**

14.1 In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

14.2 Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati aderenti al consorzio in quel momento in parti uguali.

#### **ART. 15. ARBITRATO/FORO ESCLUSIVO**

15.1 Tutte le controversie derivanti dall'attuazione del presente statuto, comprese quelle connesse alla sua interpretazione, applicazione, efficacia dello stesso e, più in generale, all'esercizio dell'attività consortile, che dovessero insorgere tra le imprese consorziate ovvero tra queste e il consorzio, saranno sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale, avente sede in Pavia, che giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio, emettendo la decisione entro 90 giorni dalla sua costituzione.

15.2 Ciascuna delle parti tra cui è sorta la lite nominerà un arbitro, mentre il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dagli arbitri di parte e sarà scelto nell'ambito di una lista di tre nomi, che verrà predisposta dal Presidente di ASSOLOMBARDA.

15.3 Qualora gli arbitri di parte fossero in numero dispari, essi dovranno nominare altri due membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti nell'ambito di una lista di cinque nomi, che verrà predisposta dal Presidente di ASSOLOMBARDA.

15.4 In caso di disaccordo tra gli arbitri di parte, la nomina dell'arbitro o degli arbitri necessari per la costituzione del collegio in numero dispari, secondo le previsioni dei precedenti punti 15.2 e 15.3, sarà effettuata, su richiesta della parte interessata ed entro 8 giorni dalla relativa istanza, dallo stesso Presidente di ASSOLOMBARDA, al di fuori comunque dei nomi contenuti nelle liste sopra indicate.

15.5 Il Presidente di ASSOLOMBARDA provvederà pure alla nomina dell'arbitro di parte qualora la parte che abbia ricevuto la domanda di arbitrato non abbia provveduto entro 8 (otto) giorni alla designazione del proprio arbitro.

15.6 Per le eventuali controversie che non siano compromettibili per arbitri, sarà competente in via

esclusiva ed inderogabile, il foro di Pavia.

#### 15.7 NORME TRANSITORIE

Le imprese aderenti al Consorzio che all'entrata in vigore del presente Statuto, pur avendone le caratteristiche, non dovessero essere già associate ad Assolombarda, dovranno aderire a quest'ultima entro il 30 novembre 2024, fatto salvo quanto previsto dall'art.

#### 3.1.

Il Consorzio nel caso in cui proprie imprese socie non abbiano rispettato il termine sopra indicato, procederà a porre fine ai rapporti con tali imprese, con effetto dal 1 gennaio 2025.

In originale firmato:

Paolo Bergaglio

Maurizio De Blasi Notaio